
Novembre
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
9

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 3

GIURISPRUDENZA NAZIONALE 4

 CORTE COSTITUZIONALE 4

 CASSAZIONE SEZIONI UNITE..... 4

 CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6

 CORTE D’APPELLO PERUGIA 8

 CODICE PROCEDURA PENALE 8

 PROVE 8

 CODICE PENALE 9

 ELEMENTO SOGGETTIVO 9

 REATI CONTRO LA PA 10

 REATI CONTRO L’AG 11

 REATI CONTRO LA PERSONA..... 11

 REATI CONTRO IL PATRIMONIO 12

 LEGISLAZIONE SPECIALE 13

 MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI 13

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA..... 14

NORMATIVA



Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162

“Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31 ottobre 2022](#)).

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 151

“Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022](#) - Supplemento Ordinario 38).

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022](#) - Supplemento Ordinario 38).

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

“Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022](#) - Supplemento Ordinario 38).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 207 del 12/09/2022 - deposito 06/10/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 37503 ud. 23/06/2022 - deposito 05/10/2022.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p..

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 37502 ud. 28/04/2022 - deposito 05/10/2022.

E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale *contra legem* ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccezionale, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 39614 ud. 28/04/2022 - deposito 19/10/2022.

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 38810 ud. 13/06/2022 - deposito 13/10/2022.

La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.p.r. n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen. Se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza dell'espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione

dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 38809 ud. 31/03/2022 - deposito 13/10/2022.

Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 18/2022 del 27/10/2022

Questione controversa: Se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. Proc. Pen., si consentito proporre ricorso per cassazione, al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Soluzione adottata: Affermativa

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 17/2022 del 27/10/2022

Questione controversa: Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.) e, in caso affermativo, per quali motivi. Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen..

Soluzione adottata: Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464 -bis, cod. proc. pen.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen. In conformità a quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168- bis cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 16/2022 del 29/09/2022

Questione controversa: Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen..

Soluzione adottata: La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen..

La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. l) della sentenza impugnata.

Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen..

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 15/2022 del 29/09/2022

Questione controversa: Se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.».

Soluzione adottata: In ipotesi di confisca per equivalente, la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole “o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.”, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma *in malam partem* ex art. 25 Cost..

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 40865 ud. 21/09/2022 - deposito 28/10/2022.

La Terza Sezione penale ha affermato che: - sono suscettibili di sequestro preventivo impeditivo, in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, i crediti dei terzi cessionari, di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del c.d. superbonus 110%) posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato; - non rileva la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual penali, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto.

Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 38383 ud. 05/07/2022 - deposito 12/10/2022.

La seconda Sezione penale ha affermato che la condanna definitiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni a carico dello Stato”, di cui quest'ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. Pen e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta

Cass. Pen. sez. VI, sentenza n. 36775 ud. 12/09/2022 - deposito 28/09/2022.

La L. 27 settembre 2021 n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*", ha modificato il testo del comma 2, lett. I-ter dell'art. 380 c.p.p., sull'arresto obbligatorio in flagranza, aggiungendo, al preesistente richiamo al delitto di maltrattamento contro familiari e conviventi e a quello al delitto di atti persecutori, il riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa delineati dall'art. 387-bis c.p.p.. Pertanto, l'arresto obbligatorio in flagranza è attualmente disposto per tale ultima fattispecie, nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall'art. 380 comma 1 c.p.p..

Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 32506 ud. 15/07/2022 - deposito 05/09/2022.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Va dunque annullata per la natura meramente apparente della motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo a fini di confisca di somme di denaro, beni mobili ed immobili, effettuato nell'ambito dell'ipotizzato reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, motivata sulla base della eterodirezione delle società emittenti le fatture, poiché l'esistenza di rapporti di "eterodirezione" tra società non rende quelle "eterodirette" solo per questo degli schermi fittizi, specie quando dotate di una propria realtà strutturale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 961/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 07/10/2022.

Non può configurarsi il delitto di danneggiamento quando difetti la prova in ordine alla partecipazione di uno dei concorrenti all'atto del danneggiamento, non potendosi interpretare come partecipazione nel delitto la mera presenza dell'imputato insieme agli altri concorrenti sul luogo del fatto. Nella fattispecie più soggetti in concorso tra loro avevano posto in essere atti di danneggiamento di quattro sagome rappresentanti dei personaggi del presepe esposti nel centro città, tuttavia, dai fotogrammi delle riprese effettuate, non poteva evincersi la partecipazione dell'imputato nel compimento dell'atto vandalico poiché egli era soltanto presente nel luogo del fatto, ma non poneva in essere un comportamento partecipativo nel delitto *de quo*.

Corte d'Appello, sentenza n. 655/2022 - ud. 10/06/2022 - deposito 07/09/2022.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni, purchè siano sottoposte ad un vaglio circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni. Nella specie dal complessivo materiale probatorio disponibile, in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa risultate del tutto logiche e confermate dalle dichiarazioni degli altri testi e dalla documentazione fotografica assunta, si trae il convincimento circa la credibilità soggettiva della persona offesa ed attendibilità del suo narrato, con conseguente prova degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, non potendo rilevare in senso contrario la deduzione dell'imputato che gli episodi maltrattanti sono stati limitati a soli cinque episodi. Infatti, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato contestato è lo stato di soggezione e avvilitamento della persona offesa, che segna il perfezionamento del reato ed è indipendente dal numero degli episodi di violenza registrati, posto che l'irrazionalità e imprevedibilità della condotta dell'imputato era di per sé sola idonea ad instaurare un clima di generale intimidazione per la persona offesa calata di fatto in una condizione familiare sempre e in ogni momento suscettibile di evolvere improvvisamente in minacce ed aggressioni verbali e fisiche.

Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 649, Ud. 10 giugno 2022, Dep. 7 settembre 2022

Non si ritiene incongruente il comportamento della Persona offesa che, subiti atti di violenza sessuale, consistiti in palpeggiamenti al seno, alla coscia e alle parti intime, in baci sul collo e nella stretta al bacino a simulazione di un rapporto sessuale, si sia recata dai Carabinieri solo dopo aver incontrato alcuni colleghi di lavoro presenti nei pressi del luogo dell'accaduto, risultando tale breve incontro verosimilmente volto a cercare conforto e consiglio sul da farsi. Né potrebbe ipotizzarsi che la donna (nemmeno costituitasi parte civile) avesse una diversa ragione per riferire il fatto in modo diverso e più grave di come accaduto, o che la mancata specificazione dell'orario esatto dell'episodio possa

minare la fondatezza della narrazione della Persona offesa. E' altresì da escludere qualsivoglia ipotetico consenso della vittima rispetto alle pesanti avances subite in considerazione dello stato di frustrazione emotiva in cui la donna era stata trovata dal proprio datore di lavoro accorso sul posto poche ore dopo i fatti. Inoltre, l'assenza di visibili tracce fisiche sul corpo della donna è coerente con l'accaduto e costituisce conferma della già ritenuta riqualificazione del fatto in termini di particolare lievità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.. Quanto all'elemento soggettivo, la richiesta dell'imputato alla donna, dipendente di una società di fornitura energetica per la quale lavorava con la tecnica del "porta a porta", di salire in casa e sottoscrivere un contratto per l'abitazione, poi risultata non di sua proprietà né da lui occupata, trova adeguata collocazione logica esclusivamente nella prospettiva di porre in essere quell'approccio sessuale con la donna in un ambiente ritenuto idoneo perché privato e domestico.

Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 436, Ud. 11 aprile 2022, Dep. 7 settembre 2022

Non può pervenirsi ad un giudizio di responsabilità dell'imputato per la condotta delittuosa posta in essere allorché non emerga con chiarezza dalla ricostruzione dei fatti e dalla prospettazione logico argomentativa della decisione impugnata la giustificazione del procedimento logico induttivo posto alla base della decisione impugnata, nonostante il giudice di merito, disattendendo i rilievi mossi dalla difesa dell'imputato, abbia ritenuto credibile la ricostruzione della persona offesa costituitasi parte civile alla luce dei soli riscontri indiretti che si palesavano deboli quanto all'enunciato di accusa. Nella specie l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 317 c.p. sulla base della ricostruzione giudicata attendibile dei fatti proposta dalla persona offesa, tuttavia la ricostruzione fornita dalla stessa è stata ritenuta non idonea ad affermare la responsabilità dell'imputato in mancanza di uno specifico riscontro quanto alla condotta abusiva e minacciosa di quest'ultimo.

CODICE PENALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 285/2022 - ud. 11/03/2022 - deposito 26/10/2022.

In tema di reato omissivo "improprio", non sussiste l'elemento oggettivo e soggettivo necessario per la configurazione dei delitti di cui agli artt. 44 lett. c) T.U. edilizia, 181 d.lgs. 42/2004 e 734 c.p. quando non si ravvisi, in virtù della qualifica rivestita dall'imputato, la posizione di garanzia richiesta dalla legge che attribuisce soltanto al committente e all'esecutore dei lavori la verifica della conformità delle opere ai parametri di legalità ed agli strumenti urbanistici secondo quanto prescritto dalla previsione di cui all'art. 29 del d.p.r. n. 380/2001 in quanto trattasi di reati propri, viceversa spetta al direttore dei lavori esclusivamente la verifica della conformità dell'opera rispetto a quanto previsto dal titolo edilizio, purchè egli sia consapevole di concorrere con la propria condotta nella realizzazione del reato di cui all'art. 44 del T.U. edilizia quanto meno a titolo colposo, in quanto non può pervenirsi ad una pronuncia di responsabilità per omesso impedimento dell'evento per la mera consapevolezza di concorrere con la propria condotta omissiva alla condotta altrui integrante gli estremi di una contravvenzione edilizia, circostanza questa che può essere ascritta soltanto ai soggetti elencati nell'art. 29 del decreto anzidetto. Nella fattispecie in esame, i Giudici del gravame hanno ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell'imputato che, quale direttore dei lavori, aveva eseguito un'opera

pubblica adempiendo alle prescrizioni contenute in una ordinanza sindacale che indicava l'opera come temporanea senza verificare se l'opera rispettasse la normativa urbanistica e ambientale e se la stessa corrispondesse a quanto assentito con il permesso di costruire e le relative modalità di esecuzione che richiedevano la necessaria removibilità dell'opera realizzata, verifiche queste che non competevano al primo ma agli altri soggetti indicati dalla norma, ed inoltre egli aveva altresì fatto affidamento sulla legittimità del provvedimento comunale il quale era stato emanato a fronte di eventi eccezionali e che come tale aveva carattere cogente e richiedeva interventi urgenti anche di carattere derogatorio rispetto alla normativa generale, peraltro richiamata dall'ordinanza de quo e corredata dalle autorizzazioni degli altri enti deputati a dare l'assenso alla realizzazione dell'opera in esame; elementi questi che facevano presumere una conformità dell'opera alla legge anche per il profilo di autoritatività rivestita dal provvedimento autorizzatorio e che portavano ad escludere un addebito a titolo colposo a carico dell'imputato.

Corte d'Appello, Sez. Minorenni, sentenza n. 03/2022 - ud. 04/07/2022 - deposito 03/10/2022.

Difetta l'elemento soggettivo doloso del delitto di ricettazione allorquando l'imputato non si rappresenti, neppure accettandone il rischio, la circostanza che il bene utilizzato sia di provenienza illecita. Nel caso di specie, l'imputato aveva commesso assieme ad altri soggetti un furto mediante l'utilizzazione di un furgone rubato, tuttavia dagli atti di indagine non emergeva la consapevolezza da parte del primo della provenienza illecita del bene il quale era stato rubato dagli altri correi per commettere il furto, né poteva desumersi dalla partecipazione al furto dell'agente la volontà di costui di partecipare a titolo di concorso morale nella ricezione del mezzo al fine di compiere il successivo reato.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 689/2022 - ud. 20/06/2022 - deposito 08/09/2022

In tema di delitto di abuso d'ufficio non può desumersi l'elemento soggettivo doloso dalla mera illegittimità dei provvedimenti amministrativi, seppure gravi e reiterati, in quanto la prova della intenzionalità del dolo esige la certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata dal rilievo di un comportamento non iure, osservato dall'agente, ma deve trovare conferma in altri elementi sintomatici che evidenzino l'effettiva ratio ispiratrice del comportamento tenuto. Nella specie l'imputato era stato condannato per aver concorso nel delitto di cui all'art. 323 c.p. in quanto ritenuto responsabile di aver istigato, in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, il responsabile del procedimento al rilascio di un permesso di costruire illegittimo in suo favore con il quale si attestava falsamente la conformità dell'opera da realizzare ai parametri urbanistici ed edilizi al fine di procurare un vantaggio ingiusto alla società di cui l'imputato era titolare; tuttavia i Giudici di appello rilevavano la conformità alla legge delle opere effettuate sulla base della normativa regolamentare e di quella emanata dal Piano regolatore generale del comune con riferimento al rispetto della norme sulle distanze che hanno attinto i permessi relativi all'edificio in costruzione della società dell'imputato ed inoltre, si evidenziava anche l'assenza di dolo in ordine al delitto in esame in quanto dai dati fattuali emergeva l'insussistenza di indici probatori sintomatici dell'elemento soggettivo doloso tali da ritenere esistente una iniziativa istigatoria dell'imputato nei confronti del

pubblico ufficiale sulla scorta della accertata regolarità della iniziativa amministrativa intrapresa dal Comune relativamente alla emanazione del permesso di costruire a favore dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 630/2022 - ud. 07/06/2022 - deposito 05/09/2022

Non integrano i delitti di cui agli artt. 353 bis c.p. e 353 c.p. le condotte degli imputati che in concorso tra loro, ai fini della trasformazione di una società da *in house* a società di capitali partecipata dall'ente pubblico, affidino in via diretta ad una società privata, senza previa indizione di un bando di gara, l'espletamento di un incarico di consulenza esterna presso l'ente comunale in quanto, sulla base della normativa vigente in materia di contratti pubblici in caso di affidamento di appalto di servizi sotto soglia, è ammesso un affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento senza previa indizione di un bando di gara. Nella fattispecie, i giudici d'appello hanno reputato l'assenza di responsabilità degli imputati per i delitti contestati in quanto, da un lato, hanno rilevato corretta la procedura di affidamento diretto dell'appalto a favore del professionista privato per attività di consulenza trattandosi di appalto sotto soglia, e, dall'altro, hanno evidenziato l'assenza di accordi collusivi tra i pubblici ufficiali e l'affidatario diretto tesi ad integrare una illecita interferenza, idonea come tale a mettere in pericolo la procedura di selezione, non emergendo dagli atti - scambio di email - indici significativi di indebite pressioni da parte del privato sul funzionario pubblico.

REATI CONTRO L'AG

Corte d'Appello, sentenza n. 594/2022 - ud. 24/05/2022 - deposito 16/08/2022

È responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p. l'imputato che mediante l'invio di una missiva alla vittima la incolpi falsamente di un reato pur sapendola innocente. Nel caso di specie l'imputato, detenuto, aveva inviato una lettera all'indirizzo di un magistrato presso la Procura della Repubblica, dove questi esercitava le sue funzioni, con la quale lo accusava falsamente di aver condotto l'interrogatorio su sua delega e di avergli estorto dichiarazioni con minacce riguardanti il suo *status libertatis*, nonché di averlo convinto a rendere false dichiarazioni con promesse di vantaggi, siffatte dichiarazioni erano tali da assumere il carattere di serietà e di lesione della reputazione della vittima in quanto contenute in una lettera indirizzata ad un ufficio giudiziario dal contenuto circostanziato in cui si denunciavano fatti di reato e pertanto erano idonee a far sì che fosse esercitata l'azione penale contro il reo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 818/2022 - ud. 01/07/2022 - deposito 27/09/2022

Non integra il delitto di violazione di domicilio e di violenza privata la condotta dell'imputato che sia consistita nell'introdursi nell'abitazione della vittima senza un dissenso della stessa, in quanto questa era solita incontrare clandestinamente il primo mettendo a disposizione la propria abitazione al fine di nascondere a terzi la relazione intercorsa con quest'ultimo. Nella specie l'imputato si era introdotto in maniera inattesa nell'abitazione della vittima attraverso la finestra della camera da letto approfittando del fatto che la stessa non si chiudeva bene, ma dalla provvista probatoria, in particolare dalle dichiarazioni di alcuni parenti della vittima, era emerso che la vittima incontrava spesso l'imputato di nascosto, circostanza questa idonea a smentire una occasionale, impreveduta e non desiderata visita dell'imputato nella abitazione della persona offesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 571/2022 - ud. 23/05/2022 - deposito 05/09/2022

Risponde del delitto di pornografia minorile e del delitto di detenzione di materiale pornografico l'imputato che, attraverso la sistematica utilizzazione di un *nickname* evocativo dell'identità di un utente di giovane età di sesso femminile, adeschi minori degli anni 14 proponendo loro di intrattenere conversazioni di chiaro tenore sessuale ed erotico, di esibirsi in pose sessualmente esplicite, nonché di compiere atti di autoerotismo anche mediante l'esibizione di parti intime femminili fatte apparire come proprie, registrando e detenendo poi il relativo materiale prodotto all'insaputa dei minori stessi su apposite cartelle archiviate nel proprio PC. Nella fattispecie gli agenti di P.G., agendo sotto copertura, avevano identificato l'utenza dell'imputato attraverso controlli su piattaforme *web* dove veniva scambiato materiale pedopornografico e avevano rinvenuto successivamente all'interno del PC di costui programmi per l'anonimizzazione della navigazione e una ingente quantità di *file* ritraenti minori suddivisi in vari *hard disk* esterni.

Corte d'Appello, sentenza n. 727/2022 - ud. 24/06/2022 - deposito 31/08/2022

La condotta reiterata dell'imputato che mediante l'utilizzazione di un *nickname* richiama alla vittima minore di età, avendone carpito la fiducia durante diverse comunicazioni in chat, uno scambio di immagini di contenuto sessuale e chiedi alla stessa di compiere atti di autoerotismo e di avere rapporti sessuali virtuali configura i delitti di cui agli art. 600 ter c.p. e 609 quater c.p. e non, viceversa, quello di cui all'art. 600 undecies c.p. in quanto il delitto di adescamento di minori offre una tutela anticipatoria anche rispetto al delitto tentato punendo i meri atti preparatori definiti di *sexual stage* che si sostanziano in semplici contatti con la vittima senza che vi siano reali interazioni con la stessa, la cui consumazione configura il più grave delitto di cui agli artt. 56 c.p. e 609 quater. Nella specie l'imputato, senza essersi posto il problema dell'età della vittima, l'aveva adescata su una chat e le aveva reiteratamente richiesto di compiere atti di autoerotismo e di avere rapporti sessuali virtuali, richieste a cui la minore dopo un iniziale rifiuto aveva acconsentito, inviando successivamente anche immagini ritraenti il proprio volto e le proprie parti intime all'imputato con il rischio di una ulteriore diffusione delle predette immagini in rete.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 963/2022 - ud. 20/09/2022 - deposito 17/10/2022**

Non può configurarsi il delitto di truffa nei casi in cui non siano ravvisabili gli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la vittima e a procurare un ingiusto profitto all'imputato il quale, a seguito di accordi con la vittima, si sia limitato a svolgere una attività di consulenza finanziaria su incarico di quest'ultima. Nella specie, dagli elementi emersi, non era stata provata la condotta decettiva dell'imputato che su incarico della persona offesa si era fatto consegnare e aveva prelevato somme dal conto corrente di quest'ultima, quale controprestazione dell'attività di consulenza bancaria svolta senza porre in essere alcuna attività di occultamento delle operazioni di movimentazione sul conto corrente della vittima, circostanze queste che escludono un intento fraudolento da parte dell'agente.

Corte d'Appello, sentenza n. 902/2022 - ud. 13/09/2022 - deposito 19/10/2022

Integra il delitto di estorsione la condotta dell'imputato che, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, minacci la vittima di rivelare a terzi di avere intrattenuto rapporti sessuali consenzienti con costei, nel caso in cui non fossero state accolte le proprie richieste di denaro. Nella fattispecie, dalle dichiarazioni della vittima confermate da elementi di riscontro, era emerso che l'imputato, minorenne, dopo aver intrattenuto rapporti sessuali consenzienti con la vittima senza averle rivelato la propria minore età, aveva poi iniziato a domandarle del denaro minacciandola che se si fosse rifiutata di corrispondere tali somme, avrebbe denunciato ai familiari della stessa i rapporti sessuali intrattenuti; pertanto siffatta condotta aveva costretto la vittima ad acconsentire ad ogni richiesta di denaro da parte dell'imputato, così da provocarle un danno con altrui ingiusto profitto.

Corte d'Appello, sentenza n. 823/2022 - ud. 05/07/2022 - deposito 07/09/2022

Non integra il delitto di usura la condotta dell'imputato che presti del denaro con interessi alla persona offesa nell'ambito di un rapporto di dare-avere intercorso tra i due senza che emerga una situazione di approfittamento del primo nei confronti della seconda, la quale non versi in una situazione di difficoltà economico finanziaria. Nella specie, dagli elementi in atti, non poteva rilevarsi la sussistenza della condotta usuraria dell'imputato in ragione dei rapporti amichevoli che intercorrevano tra questo e la persona offesa e della genericità dei riferimenti operati da quest'ultima che avevano ad oggetto contatti tra lei e l'imputato relativi ad operazioni nel mercato delle automobili, circostanze queste dalle quali non si evinceva l'esistenza di una sproporzione tra il valore di mercato delle auto e la congruità del prezzo o un guadagno ulteriore a favore dell'imputato e in danno della vittima.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 646/2022 - ud. 10/06/2022 - deposito 07/09/2022

Risponde del delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 e del delitto di cui all'art. 23 L. 110/1975 l'imputato che detenga presso la propria abitazione illegalmente un'arma clandestina in quanto non catalogata. Nel caso di specie i militari rivenivano all'interno dell'abitazione dell'imputato una pistola calibro 22 ricavata da modifiche a penna lanciarazzi nonché 14 proiettili del predetto calibro, senza che gli stessi fossero opportunamente catalogati; tali oggetti venivano dunque ricondotti all'imputato nonostante il quel momento quest'ultimo non fosse dimorante in quella abitazione e ciò in quanto l'appartamento era di proprietà dell'imputato e nello stesso non risiedevano altri soggetti.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

Tribunale di Perugia, decreto n. 21/2020 - ud. 10/05/2022 - deposito 28/07/2022

È disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza quando risulti che il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose, in quanto appartenente a una delle categorie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 159/2011, purché sussista il triplice requisito della commissione abituale di delitti, della capacità di tali delitti di generare effettivamente profitti in capo al soggetto e della attitudine di tali illeciti a costituire l'unico reddito del soggetto o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Nella fattispecie dalle indagini esperite è emerso che la vita del proposto è stata contrassegnata dal sistematico ricorso alla perpetrazione di illeciti penali, che risultavano diverse condanne definitive idonee a ingenerare illeciti profitti e che, dagli accertamenti effettuati sulla capacità reddituale del proposto, sussisteva una

situazione di incoerenza finanziaria tale da far desumere che questo traesse profitti dalla lucrosa attività delinquenziale perpetrata ininterrottamente per diversi anni, tenuto conto anche della mancanza di redditi leciti in sua disponibilità; circostanze queste idonee a dimostrare la spiccata pericolosità sociale del soggetto agente dedito abitualmente ad attività delittuose generatrici di profitti illeciti.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 61/2022 - ud. 11/05/2022 - deposito 08/09/2022

Difetta la giurisdizione contabile in relazione all'indebita utilizzazione di contributi specifici connotati da finalità meramente solidaristiche di utilità sociale volti a realizzare finalità di interesse pubblico, poiché si tratta di contributi riconosciuti *singulatim* ai proprietari privati ritenuti dall'ente pubblico meritevoli di tutela in quanto in possesso di certi requisiti, ma non vincolati ad un dettagliato programma di recupero di più ampio respiro. Nella specie era stato erogato dall'ente comunale al convenuto e alla società di riferimento un contributo pubblico per la realizzazione di un intervento di riparazione e miglioramento sismico di un edificio adibito ad uso attività produttiva, danneggiato da eventi sismici, tale contributo tuttavia non rientrava tra quelli destinati ad un determinato scopo per la loro connotazione spiccatamente pubblicistica i quali sono volti a realizzare finalità di interesse pubblico, sulla base di un programma specifico, fissato dall'ente finanziatore e accettato dal privato percettore, con un accordo che vale ad instaurare un rapporto di servizio "di fatto" tra il soggetto privato e la P.a., ma si trattava di un contributo riconosciuto da una legge regionale concesso a privati e non vincolato ad un programma specificato dall'ente di cui il privato si rendeva esecutore, pertanto non poteva radicarsi la giurisdizione contabile.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 64/2022 - ud. 11/05/2022 - deposito 13/09/2022

Non può operare la rivalsa pubblica in sede erariale quando, benchè sussistano in capo al convenuto gli elementi oggettivi e soggettivi di una responsabilità amministrativa, si accerti che l'importo dovuto a titolo di danno erariale indiretto non possa formare oggetto di rivalsa a carico del convenuto che abbia stipulato e sottoscritto un accordo transattivo contenente una clausola di esonero da ulteriori responsabilità future di tipo risarcitorio. Nella fattispecie l'organo requirente aveva ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa a carico del convenuto medico per colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, il quale per imperizia non aveva rilevato, a seguito di esami ecografici, la malformazione di cui era affetta la neonata sulla base delle corrette linee guida e aveva così impedito alla gestante la scelta di interrompere la gravidanza producendo un danno da nascita indesiderata. Tuttavia era intervenuto un accordo transattivo tra il medico, l'azienda sanitaria e la compagnia di assicurazione il quale conteneva una clausola liberatoria che sollevava il primo da ogni rivalsa dell'Ausl nei suoi confronti sulla base di una apparenza oggettivamente creata in termini di totale esonero di responsabilità anche a fronte di richiesta di rimborso da parte della compagnia di assicurazione verso l'azienda sanitaria pubblica; pertanto risultava non fondata la domanda della Procura regionale di danno erariale indiretto.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 63/2022 - ud. 11/05/2022 - deposito 13/09/2022

Sussiste il danno erariale secondo il criterio del più probabile che non allorché si dimostri che il convenuto abbia utilizzato l'auto di servizio per finalità non istituzionali, ma riconducibili a viaggi di carattere personale. Nella fattispecie risultava provata, sulla base delle tratte indicate nel foglio di viaggio e dei pedaggi autostradali, la condotta dolosa del convenuto che, quale direttore generale di una Agenzia pubblica, aveva fruito dell'autovettura di servizio, in maniera sostanzialmente continuativa, per scopi estranei all'esercizio delle funzioni relative all'incarico di cui era titolare all'epoca dei fatti e, quindi, in violazione della normativa primaria sull'utilizzo delle autovetture di servizio e del regolamento interno del parco automezzi dell'Agenzia presso cui egli svolgeva la propria attività lavorativa, non rilevando quale causa di giustificazione la partecipazione del convenuto a eventi non ufficiali in quanto non riconducibili alle funzioni istituzionali esercitate.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 57/2022 - ud. 20/04/2022 - deposito 31/08/2022

Ai fini della configurazione del danno da disservizio è necessario dimostrare in termini di concretezza e attualità la disfunzione organizzativa che la condotta non conforme ai doveri d'ufficio ha generato, per la comprovata diminuzione dell'efficienza del servizio erogato, non potendosi, invece, esso fondare su prove presuntive o indiziarie; di talché è onere della Procura dimostrare la sussistenza di un pregiudizio economico certo nell'*an*, in termini di perdita patrimoniale tangibile, anche eventualmente per le maggiori spese affrontate dall'ente pubblico al fine di ripristinare l'efficienza perduta a causa del disservizio. Nel caso di specie veniva contestato al convenuto, fisioterapista, di indirizzare i pazienti esclusivamente presso una specifica ditta fornitrice di presidi medici senza garantire il diritto di questi di scegliere liberamente l'officina ortopedica a cui rivolgersi; tuttavia i Giudici contabili ritenevano non fosse stata raggiunta la prova in termini di verosimiglianza circa lo sviamento in concreto della condotta del fisioterapista dalla funzione istituzionale tipica a finalità private del soggetto, né era stata provata la *deminutio* della normale produttività del convenuto stesso o l'efficienza della struttura pubblica presso cui lavorava, considerato che sono stati contestati alcuni degli acquisti effettuati da soli due pazienti ed è stato dimostrato l'acquisto di ulteriori presidi presso altre aziende, circostanze queste comprovanti l'assenza di dolo o colpa grave a carico del convenuto in relazione alla inosservanza della normativa regolamentare.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 51/2022 - ud. 23/03/2022 - deposito 23/08/2022

Sussiste il danno diretto e il danno all'immagine con riferimento ad una fattispecie di assenteismo nel pubblico impiego, nonché la conseguente responsabilità amministrativa in capo ad una dipendente provinciale quando, per il danno diretto, vi sia dal punto di vista oggettivo la violazione della normativa di riferimento in materia di presenza sul posto di lavoro e dal punto di vista soggettivo l'estrinsecazione di una condotta fraudolenta consistita nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza timbratura; mentre con riguardo al danno all'immagine la condotta posta in essere integri la violazione della normativa che dispone che il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ferma la responsabilità penale, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine. Nella specie risultava provato il danno diretto e il danno all'immagine generato dalla convenuta, dipendente provinciale, la quale aveva posto in essere una condotta di assenteismo fraudolento all'interno della pubblica amministrazione, comprovata da un

serrato controllo effettuato dagli organi investigativi che rilevavano l'allontanamento di questa dal luogo di lavoro senza regolare timbratura del *badge*.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 41/2022 - ud. 23/03/2022 e 11/05/2022 - deposito 09/06/2022

A seguito di dissesto finanziario dell'ente comunale, la restituzione delle anticipazioni di tesoreria ricevute dal Comune nell'esercizio finanziario il cui controvalore sia stato *medio tempore* introitato dalla banca tesoriera non ricade nella gestione dell'organismo straordinario di liquidazione. Di conseguenza, la condotta della banca che ne ha chiesto e ottenuto la restituzione non può considerarsi non conforme alla legge. Nella fattispecie il Comune aveva proposto domanda relativa alle anticipazioni di tesoreria che al 31 dicembre del 2017 non risultavano restituite e il cui ammontare era stato successivamente re-introitato dalla banca. Tali somme, a parere dell'ente comunale, avrebbero dovuto essere acquisite dalla massa attiva della gestione liquidatoria, in quanto rientrante nella distinta gestione dell'organismo straordinario di liquidazione; tuttavia secondo la normativa vigente e la giurisprudenza prevalente le anticipazioni non ancora restituite al Comune al 31 dicembre 2017 rientravano nella gestione ordinaria dell'ente e non in quella dell'organo straordinario di liquidazione poiché, sebbene la competenza dell'organo straordinario di liquidazione va determinata andando a ritroso nel tempo, facendola risalire ai fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, gli ambiti di competenza su cui si estende tale gestione andavano individuati con riferimento alla legge in vigore nel momento in cui tale gestione ha inizio, legge che prevedeva che fossero espressamente escluse dalla gestione straordinaria le anticipazioni di tesoreria.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 37/2022 - ud. 24/11/2021 e 20/04/2022 - deposito 17/05/2022

È connotata da colpa grave la condotta dei convenuti che, nell'esercizio del potere di autotutela, abbiano disposto l'annullamento generalizzato di tutte le sanzioni amministrative irrogate e l'archiviazione di tutti i procedimenti amministrativi in relazione ai quali non era stata ancora irrogata alcuna sanzione in virtù della presunta incertezza normativa e burocratica, determinando in tal modo un consistente danno alla finanza pubblica regionale. Nella fattispecie i convenuti avevano emanato un provvedimento in autotutela per sanare numerosi verbali di contestazione per violazioni delle prescrizioni a tutela sanitaria e revocare molteplici ordinanze-ingiunzioni divenute inoppugnabili per decorso dei termini nonostante l'assenza di incertezza e illegittimità normativa, così da impedire, da un lato, l'introito di somme di denaro - danno erariale contestato da parte requirente - e, dall'altro, l'adozione di misure sanzionatorie efficaci, dissuasive ed effettive previste dalla normativa interna e dal diritto eurounitario a tutela della salute pubblica, secondo un piano di sorveglianza imposto a livello centrale e non attuato correttamente a livello regionale e provinciale.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 10/2022 - ud. 16/02/2022 - deposito 17/03/2022

Integra illecito contabile da "danno alla concorrenza da mancato risparmio di spesa" la condotta dei convenuti che, quali componenti di una commissione di gara, abbiano intenzionalmente favorito la società aggiudicataria attraverso la predisposizione del bando di gara di cui quest'ultima è risultata aggiudicatrice così da sviare e alterare il libero confronto concorrenziale e in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza amministrativa. Nella specie, dalla documentazione

contenuta in atti, era emersa la piena prova delle condotte dolose poste in essere dai convenuti consistite nell'aver avuto numerosissimi contatti informali con i dipendenti della società poi risultata aggiudicataria, anche trasmettendo loro informazioni relative all'approvando bando, alla ditta potenzialmente concorrente, alla proponenda offerta dell'aggiudicataria, allo svolgimento della gara; attività queste che non potevano essere ricondotte ad una consultazione preliminare di mercato o ad un dialogo tecnico preliminare, istituti che richiedono una adeguata trasparenza e parità di trattamento in ragione della loro pubblicizzazione.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 12/2022 - ud. 16/02/2022 - deposito 21/03/2022

Integra danno da disservizio la condotta violativa dei principi costituzionali che sanciscono l'accesso ai pubblici uffici a mezzo di concorso e dei principi generali dell'azione amministrativa che prescrivono il rispetto del principio di non discriminazione e di trasparenza, nonché di correttezza e buona fede nello svolgimento di un pubblico concorso. Nella specie il convenuto nella qualità di Presidente di commissione esaminatrice di due concorsi pubblici avrebbe avuto contatti con alcuni dei partecipanti alla pubblica selezione anticipando gli argomenti di prova così da frustrare gli obiettivi di interesse pubblico di selezionare i candidati migliori, nonché la finalità istituzionale dell'amministrazione volta ad una gestione delle procedure selettive improntata ai criteri di legalità.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 6/2022 - ud. 24/11/2022 - deposito 17/02/2022

L'azione di responsabilità amministrativa da illecito sanitario per *medical malpractice* regolata dalla legge Gelli-Bianco è un'azione di danno erariale indiretto che si fonda e dipende dall'illecito civile a monte. Essa non può applicarsi retroattivamente e, pertanto, formalità e procedure nuove imposte a tutela del sanitario da tale legge non possono produrre decadenze e preclusioni con riguardo a fattispecie ormai esaurite, in relazione alle quali risulti, dunque, impossibile farne applicazione. Nella specie era stato accertato il comportamento gravemente colposo a carico delle convenute consistito nel non aver correttamente interpretato il tracciato fetale sulla base delle corrette linee guida provocando così un danno al feto e, inoltre, non potevano assumere rilevanza i fatti impeditivi e o modificativi sollevati dalle convenute che facevano leva sul presupposto della applicabilità retroattiva della legge sulla c.d. responsabilità medica in quanto l'illecito civile a monte, lesivo del danno alla salute del neonato, si era già perfezionato prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sentenza n. 90/2021 - ud. 15/09/2021 - deposito 02/11/2021

Sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di simulazione, azione strumentale e accessoria rispetto al fine di realizzare l'efficace tutela dei crediti erariali, nei casi in cui si accerti che gli atti dispositivi posti in essere dal convenuto abbiano come unico fine quello di pregiudicare le ragioni creditorie dell'ente comunale. Nella fattispecie in esame, il convenuto debitore erariale dell'ente comunale, aveva, con intento simulatorio al fine di eludere le ragioni di credito erariale, adottato atti diretti a sottrarre la garanzia del credito erariale attraverso l'emissione di un assegno bancario collegato ad un rapporto di mutuo retrostante la sua emissione, rapporto quest'ultimo la cui natura simulata è stata raggiunta attraverso un ragionamento logico induttivo suffragato da ulteriori elementi che non lasciava spazio ad una diversa ricostruzione dei fatti, ne derivava così la nullità del rapporto obbligatorio in oggetto poiché strumento per realizzare l'effetto pregiudizievole per il creditore.